



CESVOV

ASPETTI PRINCIPALI CODICE SULLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)

Trattamento: è trattamento di dati “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici”. A titolo meramente esemplificativo si indicano le seguenti operazioni: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.¹

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.²

Questi si dividono in:

- **Dati identificativi:** sono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato³ (dati comuni).
- **Dati sensibili:** sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.⁴
- **Dati giudiziari:** sono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.⁵

Titolare del trattamento: si definisce “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”.⁶

¹ Art. 4 comma 1 lettera a) del d. lgs. 196/2003

² Art. 4 comma 1 lettera b) del d. lgs. 196/2003

³ Art. 4 comma 1 lettera c) del d. lgs. 196/2003

⁴ Art. 4 comma 1 lettera d) del d. lgs. 196/2003

⁵ Art. 4 comma 1 lettera e) del d. lgs. 196/2003

⁶ Art. 4 comma 1 lettera f) del d. lgs. 196/2003



CESVOV

Il Titolare del trattamento è, nel settore *non profit*, sempre coincidente con l'Ente, l'Associazione, la Fondazione o l'Organizzazione di Volontariato⁷, anche se la volontà dell'Ente è espressa attraverso l'organo o gli organi a ciò deputati dall'atto costitutivo o dallo statuto dei vari Enti: il Consiglio Direttivo, il Presidente etc...

Nelle organizzazioni complesse ed articolate potrebbero essere individuati titolari del trattamento corrispondenti a ciascuna struttura intermedia, purché questa sia dotata di sufficiente autonomia decisionale.⁸

Responsabile del trattamento: si definisce “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.”⁹

Esso è persona fisica o giuridica, scelto “tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza” un collaboratore cui delegare alcuni dei propri compiti”.¹⁰

La designazione del responsabile non è obbligatoria. Se questa avviene, allora dovrà essere fatta per iscritto dal titolare, che ne specifica analiticamente i compiti.

Per esigenze organizzative, ove necessario, possono essere designati anche più responsabili del trattamento, anche mediante suddivisione dei compiti.

Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartitegli dal titolare, il quale vigila sull'operato del responsabile, anche tramite verifiche periodiche.

Incaricati del trattamento: si definiscono “le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.”¹¹

La designazione è effettuata per iscritto, dal titolare o dal responsabile, e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito ad una determinata persona o ad un gruppo di persone in relazione alla funzione esercitata all'interno dell'Organizzazione.

Gli incaricati non sono solo coloro che svolgono attività meramente esecutive; il loro ruolo nell'organizzazione può anche essere di vertice ma rispetto al trattamento dei dati non hanno capacità decisionali autonome.¹²

Informativa: rappresenta un testo chiaro ed esaustivo che deve essere fornito al soggetto i cui dati sono raccolti, attraverso esposizione orale o documento scritto, che deve contenere: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere; i soggetti o le categorie

⁷ Art. 28 del d. lgs 196/2003

⁸ L'art. 28 del d. lgs. 196/2003 dice che è titolare del trattamento anche la struttura intermedia dell'organizzazione, quando questa “...esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.”

⁹ Art. 4 comma 1 lettera g) del d. lgs 196/2003

¹⁰ Art. 29 d. lgs 196/2003

¹¹ Art 4 comma 1 lettera h) del d. lgs 196/2003

¹² Art. 30 del d. lgs. 196/2003



CESVOV

di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti di cui all'articolo 7 del codice sulla privacy; gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 5 del codice e del responsabile.¹³

Qualora i responsabili del trattamento siano più di uno è sufficiente indicarne almeno uno, inserendo però le modalità per venire a conoscenza dell'elenco completo e aggiornato.

L'informativa può essere fornita anche in forma sintetica, purchè la stessa contenga il rinvio a testi o documenti facilmente accessibili (sito internet, bacheca nella sede dell'associazione,...) ove venga effettuata una più estesa esposizione degli elementi obbligatori o facoltativi di essa.

Consenso: il titolare del trattamento deve acquisire il consenso espresso dall'interessato. Esso può riguardare l'intero trattamento oppure una o più operazioni dello stesso e deve essere espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato. Esso deve essere preceduto dall'informativa di cui al punto precedente.

Il consenso deve essere manifestato sempre in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili o giudiziari.^{14 15}

Misure minime: esse rappresentano le misure minime di sicurezza che devono essere adottate dai titolari del trattamento per "ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".¹⁶

Esse si distinguono a seconda che i dati siano trattati o meno attraverso supporto informatico.

Per quanto riguarda i dati trattati attraverso supporto informatico è necessario prevedere delle password di accesso al sistema ed al programma, l'aggiornamento periodico dei sistemi di protezione (antivirus) ed un sistema di back up. Nel caso di dati sensibili e/o giudiziari dovrà essere redatto anche il documento programmatico di sicurezza (scadenza per il 2004 è il 30 giugno, dal 2005 in avanti il 30 marzo)

Per quanto riguarda i dati trattati senza l'ausilio di strumenti informatici, devono essere previste idonee forme di protezione che garantiscano un'idonea custodia e conservazione dei dati in appositi locali.

Adempimenti delle associazioni

Ciò che deve fare un'associazione è innanzitutto nominare, al proprio interno uno o più eventuali responsabili e gli incaricati al trattamento dei dati personali, tramite delibera del consiglio direttivo.

¹³ Art 13 comma 1 del d. lgs 196/2003

¹⁴ Art. 23 del d. lgs. 196/2003

¹⁵ L'articolo 24 del d. lgs. 196/2003 al comma 1 prevede i casi in cui il consenso non è richiesto per il trattamento dei dati identificativi, mentre l'articolo 26 comma 4 prevede il ristrettissimo numero di casi in cui non è obbligatorio il consenso per il trattamento dei dati sensibili.

¹⁶ Art. 31 del d. lgs. 196/2003



CESVOV

A seconda del tipo di dati che tratta e del modo in cui vengono tenuti gli adempimenti sono diversi. E' quindi necessario che l'associazione capisca se i dati che tratta sono dati comuni (identificativi), dati sensibili o dati giudiziari.

Qualora un'associazione tratti soltanto dati comuni

L'associazione in oggetto dovrà approntare l'informativa.

Il consenso al trattamento dei dati sarà dovuto solo nel caso in cui i dati non rimangano all'interno dell'associazione, ma vengano comunicati all'esterno.¹⁷

Dovranno essere adottate le misure minime di sicurezza dovute in relazione al fatto che i dati siano tenuti o meno su supporto informatico.

Qualora un'associazione tratti dati sensibili e giudiziari

L'associazione in oggetto dovrà approntare l'informativa.

Sarà dovuto il consenso scritto al trattamento dei dati personali.

Dovranno essere adottate le misure minime di sicurezza e, solo nel caso in cui i dati siano tenuti su supporto informatico, anche il documento programmatico di sicurezza. Esso dovrà contenere:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
 - la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
 - l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
 - le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
 - la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
 - la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
-
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

¹⁷ Tale esenzione all'obbligo del consenso è riservata agli organismi senza scopo di lucro dall'articolo 24 comma 1 lettera h) del d. lgs. 196/2003



CESVOV

- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

La Notifica del Trattamento al Garante

L'articolo 37 del Codice e la circolare esplicativa del 31 marzo 2004, che ha chiarito meglio le tipologie di soggetti tenuti a tale adempimento, definiscono quali enti sono tenuti alla Notifica al Garante. Tale notifica, che ha lo scopo di costituire un registro dei trattamenti, a cura del Garante, accessibile a chiunque, doveva essere effettuata entro il 30 aprile 2004¹⁸ per gli enti che al 1 gennaio 2004 avevano già in essere il trattamento dei dati; per gli enti di nuova costituzione la notifica deve essere fatta prima che inizi il trattamento.

La tabella che segue individua i soggetti interessati ad adempiere all'obbligo di notifica:

<i>Soggetti</i>	<i>Aree di intervento</i>
Ogni Soggetto <i>anche non Profit</i>	Solo se opera in settori che coinvolgano: <ol style="list-style-type: none">1. il trattamento di dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;2. l'attività nel campo della procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica;3. l'attività nel campo delle indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;4. la definizione del profilo o la personalità dell'interessato, l'analisi delle abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica;5. la selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie6. la valutazione del rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
Enti non Profit. Ma solo quelli che per statuto abbiano una chiara connotazione politica, sindacale, filosofica e religiosa	Solo se opera in settori che coinvolgano: <ol style="list-style-type: none">1. il trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale2. il trattamento di dati idonei a rivelare la sfera psichica

Le Autorizzazioni

Il Titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari deve acquisire, oltre che il consenso scritto dell'interessato, anche la previa autorizzazione del Garante. Il Garante comunica la decisione

¹⁸ Termine poi prorogato al 15 maggio 2004



CESVOV

adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali, la mancata pronuncia equivale a rigetto.¹⁹

In luogo di una specifica autorizzazione, il titolare si può giovare di autorizzazioni generali, cioè relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.²⁰ Le autorizzazioni generali in vigore sino al 30 giugno 2004 sono 7:

1. Autorizzazione n.1/2002: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro.
2. Autorizzazione n.2/2002: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
3. Autorizzazione n.3/2002: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di organismi di tipo associativo e delle fondazioni.
4. Autorizzazione n.4/2002: autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte dei liberi professionisti.
5. Autorizzazione n.5/2002: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di privati.
6. Autorizzazione n.6/2002: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati.
7. Autorizzazione n.7/2002: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di privati, enti pubblici economici e di soggetti pubblici.²¹

¹⁹ Art 26 comma 1 d. lgs. 196/2003

²⁰ Art 40 d. lgs. 196/2003

²¹ L'art 26 comma 3 del d. lgs 196/2003 prevede limitatissimi ed eccezionali casi in cui il trattamento dei dati sensibili è possibile e lecito non solo in assenza del consenso dell'interessato, ma anche senza l'autorizzazione del Garante.